

I	
REPUBBLICA	
17 DIC. 2020	
N.	Protocollo
II Funzionaria	



PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Matera

Prot. n. 211/20 I

OGGETTO: emergenza epidemiologica da Covid-19; disposizioni organizzative emanate con riferimento alle attività d'indagine preliminare da compiere mediante collegamenti da remoto; rapporti con la polizia giudiziaria

Visto il decreto legge n. 125 del 7 ottobre 2020, recante misure urgenti connesse con, la proroga della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre, del 18 ottobre e del 24 ottobre 2020, recanti ulteriori disposizioni attuative;

Vista la nota del Capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del Ministero della Giustizia prot. 167804/20 del 14 ottobre 2020;

Visto il decreto legge nr. 137 del 28 ottobre 2020, vigente dal 29.10.2020, contenente "Ulteriori misure urgenti di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19";

Lette le "Linee Guida agli uffici Giudiziari in Materia di covid 19" di cui alla delibera del CSM del 4/11/2020

Considerato che nel territorio dello Stato, in quello locale, si assiste a un complessivo aggravamento della situazione epidemiologica, che risulta necessario intensificare gli sforzi organizzati vi per assicurare distanziamento sociale all'interno degli uffici giudiziari al fine di contenere l'ulteriore diffondersi dei contagi, al tempo stesso garantendo la continuità delle attività e dei servizi essenziali dell'Ufficio.

Considerato ancora che con il decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020, agli artt. 23 e 24, sono state dettate disposizioni disciplinanti l'attività giudiziaria sino alla scadenza del termine di cui al d.l. 25 marzo 2020 nr. 19, convertito con modificazioni dalla legge nr. 35 del 22 maggio 2020, prevedendo anche che l'attività di indagine possa essere eseguita mediante collegamenti da remoto; ciò in particolare è disciplinato dall'art. 23 comma 2 ove si prevede che nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero, a far tempo dal 29.10.2020, possa avvalersi "di collegamenti da remoto, individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informatici e automatizzati del Ministero della giustizia, per compiere atti che richiedono la partecipazione della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa, del difensore, di consulenti, di esperti o di altre persone, salvo che il difensore della persona sottoposta alle indagini si opponga, quando l'atto richiede la sua presenza";

Osservato che in data 2 novembre 2020 è intervenuto il decreto del Direttore Generale dei Sistemi Informativi e Automatizzati del Ministero della Giustizia richiesto dalla norma sopra riprodotta per l'individuazione degli strumenti di partecipazione a distanza per lo svolgimento di attività giudiziaria nella disponibilità dell'amministrazione (tale provvedimento peraltro conferma i

contenuti del precedente decreto D.G.S.I.A. del 21 maggio 2020);

Ritenuto che le richiamate previsioni sull'impiego di sistemi di collegamento a distanza per il compimento di atti d'indagine appaiono certamente utili, al fine di assicurare la continuità delle attività giudiziarie e il contenimento dei rischi di contagio da Covid-19 connessi alla compresenza fisica delle persone a vario titolo richieste di partecipare al compimento degli atti di indagine,

Si prevedono le seguenti regole da osservare per il compimento da remoto di atti che richiedono la partecipazione della persona sottoposta ad indagini, della persona offesa, del difensore, di consulenti, di persone informate sui fatti.

- Il collegamento audiovisivo tra la località in cui si trova il pubblico ministero e quello in cui si trova la persona che partecipa all'atto dovrà eseguirsi con modalità tali da assicurare la reciproca visibilità e comunicazione audio di tutte le persone presenti nei diversi luoghi; ugualmente, quando si tratti di più persone detenute in luoghi diversi (ad esempio, quando debba procedersi a confronto), ciascuna di esse dovrà essere in grado di vedere e udire le altre;
- dovrà essere sempre consentito al difensore o a un suo sostituto di essere presente nel luogo dove si trova l'indagato o l'imputato da interrogare;
- la persona sottoposta alle indagini e il difensore o il suo sostituto che siano presenti altrove dovranno avere sempre la possibilità di consultarsi riservatamente, per mezzo del telefono o di altri strumenti tecnici idonei;
- il Magistrato, salvo sussistano motivate ragioni per disporre diversamente (abitazione in caso di lavoro agile, ovvero uffici di polizia giudiziaria) si collegherà in audiovisione dalla sede dell'Ufficio; nel verbale, e nel verbale sintetico/riepilogativo, si avrà cura di dare atto delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità di accertamento dell'identità delle persone che vi partecipano e di tutte le ulteriori operazioni, nonché dell'impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'art. 137 c.p.p.;
- nel caso di atti da assumere da remoto che richiedono la presenza del difensore (ispezione, interrogatorio o confronto cui deve partecipare la persona sottoposta ad indagini ovvero imputata o indagata in procedimenti connessi o collegati, individuazione di persona, conferimento di incarichi di consulenza ex art. 360 c.p.p.), al fine di garantire l'esercizio dei diritti processuali e le prerogative della difesa correlate al compimento di atti di indagine da remoto, nonché le esigenze organizzative dell'Ufficio, si procederà ad indicare, nell'invito a comparire da notificare anche al difensore, la raccomandazione a dare la più tempestiva comunicazione della volontà di esercitare facoltà di opposizione al compimento dell'atto per via telematica, mediante posta elettronica certificata avente i requisiti di cui all'art. 24, comma 4, del d.l. 137/2020 destinata agli indirizzi PEC dell'Ufficio indicati nell'apposito provvedimento D.G.S.I.A. di cui all'art. 24, comma 4, del d.l. 137/2020; in alternativa il collega precedente potrà disporre che gli atti di opposizione possano essere depositati anche presso i diversi indirizzi di posta elettronica dell'Ufficio eventualmente indicati all'atto dell'avviso al difensore interessato all'atto che ne richiede la presenza, restando in ogni caso escluso il deposito in forma cartacea; di tale atto il pm redigerà verbale riassuntivo. Nel caso in cui il predetto difensore dovesse opporsi all'esecuzione dell'atto con modalità da remoto si procederà con le forme ordinarie, in ogni caso assicurando l'osservanza delle regole di distanziamento e di impiego dei DPI richiamate dai provvedimenti già in passato emessi sul punto. La comunicazione ove si dà contezza della possibilità di opporsi all'esecuzione dell'atto da remoto non dovrà anche essere inviata al momento della notifica del provvedimento di cui all'art. 415 bis c.p.p.; in detta fase processuale la comunicazione ove si rende noto che l'indagato o il difensore ha facoltà di opporsi

all'esecuzione da remoto del conseguente interrogatorio sarà inviata solo dopo che lo stesso interrogatorio dovesse essere richiesto nelle forme di cui all'art. 415 bis c.p.p.

- la scelta dello strumento da utilizzare dipenderà dalle circostanze del caso concreto. In ogni caso, laddove siano utilizzati gli applicativi *Teams* e *Skype for Business* e sia obbligatorio/necessario procedere ad integrale fonoregistrazione, il pubblico ministero potrà scegliere se optare per la registrazione esterna (non utilizzando, pertanto, le opzioni di registrazione interna degli applicativi, mediante collaboratore di segreteria o di polizia giudiziaria oppure consulente tecnico, che vi provvederanno mediante apparecchiatura collocata in prossimità del punto di uscita dell'audio) oppure in collegamento, a sua volta, via *Teams* o *Skype for Business*, con idonea apparecchiatura col legata (come previsto dal decreto D.G.S.I.A. del 2 novembre 2020, gli applicativi vi in questione *'possono essere collegati... ai mezzi di riproduzione, fonografica ed audiovisiva di cui all'art. 141 bis c.p.p.')*;
- per ciò che attiene al conferimento di incarichi di consulenza tecnica e di interprete, al soggetto nominato viene espressamente comunicato che al conferimento si procede con la suddetta modalità telematica, con invito ad indicare l'indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO) al quale essere contattato per il collegamento da remoto; qualora il conferimento dell'incarico di consulenza tecnica abbia luogo mediante collegamento da remoto, nel verbale di conferimento dell'incarico si darà atto di ciò, indicando i soggetti che partecipano a distanza al compimento dell'atto; qualora sia stato nominato un consulente di parte e questi si colleghi nel medesimo luogo in cui è presente il difensore della persona sottoposta alle indagini ovvero della persona offesa, quest'ultimo attesterà l'identità del consulente. Onde semplificare i processi di digitalizzazione, sarà in ogni caso richiesto a consulenti e interpreti di procedere al deposito di relazioni e documentazione allegata anche in formato digitale, verificando l'effettivo adempimento di tale carattere della prestazione da rendersi da parte dei medesimi; di tale atto il pm provvederà a redigere verbale riassuntivo. In casi **eccezionali o urgenti**, valutati dal collega procedente, potrà disporsi la comparizione personale del CT
- con riferimento all'interrogatorio della persona sottoposta ad indagini (ovvero a questa equiparata ai fini delle garanzie difensive, poiché imputata ovvero sottoposta ad indagini in procedimenti connessi o collegati), le persone libere chiamate a partecipare all'atto sono tempestivamente invitate a presentarsi presso il più vicino ufficio di polizia giudiziaria che abbia in dotazione strumenti idonei ad assicurare il collegamento da remoto; presso tale ufficio le persone partecipano al compimento dell'atto in presenza di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, che procede alla loro identificazione ed il compimento dell'atto avviene con modalità idonee a salvaguardarne la segretezza e ad assicurare la possibilità per la persona sottoposta alle indagini di consultarsi riservatamente, in qualsiasi momento, con il proprio difensore;
- il difensore partecipa da remoto mediante collegamento dallo studio legale, salvo che decida di essere presente, anche mediante sostituto, nel luogo dove si trova il suo assistito; la partecipazione delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, con le stesse modalità stabilite per la partecipazione alle udienze, cioè mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 del l'articolo *146-bis* disp. att. c.p.p.; in caso di interrogatorio di persona comunque sottoposta a misure limitative della libertà personale ovvero quando le circostanze lo rendono opportuno per assicurare il più efficace svolgimento dell'attività d'indagine, potrà disporsi il ricorso ad integrale registrazione audiovideo, sempre che risulti la disponibilità di idonee apparecchiature presso gli uffici di polizia giudiziaria interessati; di tale atto il pm provvederà a redigere verbale riassuntivo
- In ipotesi di atti di indagine per i quali sia richiesta la partecipazione di collaboratori o testimoni



di giustizia sottoposti a un programma speciale di protezione occorrerà garantire la segretezza del luogo in cui la persona protetta si trova; si dovrà quindi escludere che sia reso noto il luogo in cui la stessa sarà condotta per svolgere l'interrogatorio, per la presumibile vicinanza di quest'ultimo al domicilio protetto; in tali casi, inoltre, il pubblico ministero, qualora l'atto dovesse riguardare un collaboratore di giustizia non detenuto in carcere (in tal caso, infatti, si procederebbe come sopra indicato) disporrà che il Servizio centrale di protezione conduca la persona da interrogare, nel giorno e nell'orario prefissati, presso un ufficio di polizia giudiziaria, comunicando, almeno 48 ore prima, l'indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO) di tale ufficio, affinché ad esso sia inviato l'invito a partecipare alla stanza virtuale, procedendo quindi, a dare avviso dell'atto al difensore, comunicandogli, almeno 24 ore prima, il luogo in cui il suo assistito sarà condotto e, ove il difensore intenda partecipare all'atto da luogo diverso, l'utenza telefonica che potrà utilizzare per colloquiare riservatamente con l'assistito durante lo svolgimento dell'atto; le anzidette comunicazioni non saranno inserite agli atti del fascicolo delle indagini, ma esclusivamente nel fascicolo della collaborazione; di tale atto il pm redigerà verbale riassuntivo.

- In caso di conferimento di incarico ex art 359 cpp il pubblico ministero si collegherà con il CT attraverso piattaforma teams o skype for business, previo contatto telefonico e senza particolari formalità, provvedendo a redigere verbale riassuntivo di conferimento dell'incarico nel quale si darà atto delle modalità seguite). In casi **eccezionali o urgenti**, valutati dal magistrato delegato, potrà disporsi la comparizione personale del CT
- In caso di interrogatorio di persona informata sui fatti, cui il pm voglia espletare direttamente, il soggetto chiamato a partecipare all'atto è invitato invitato a presentarsi presso la sezione di polizia giudiziaria, dotata di strumenti idonei ad assicurare il collegamento da remoto; presso tale ufficio le persone sono esaminate in presenza di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria che procede alla loro identificazione; il compimento dell'atto avviene con modalità idonee a salvaguardarne la segretezza. Di tale atto il pm provvederà a formare verbale riassuntivo.
- Quanto alla documentazione degli atti ai fini dell'inserimento nel fascicolo processuale nel verbale, in caso di interrogatorio di persona indagata:
 - si darà atto che si procede con la partecipazione a distanza "*per ragioni di sicurezza*", da individuarsi nell'attuale emergenza sanitaria determinata dal COVID-19, con l'espresso consenso dell'indagato e del difensore allo svolgimento dell'atto istruttorio con tali modalità;
 - l'ufficiale di P.G., presente nel luogo in cui si trova l'indagato in collegamento da remoto darà atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà a lui spettanti, che il difensore è stato posto nelle condizioni di consultarsi in modo riservato con il suo assistito, avvalendosi della piattaforma Teams in dotazione all'ufficio o mediante collegamento telefonico, attesterà che il collegamento audiovisivo è perfettamente funzionante e permette all'indagato di vedere e di interloquire con il Pubblico Ministero, con il difensore e con l'eventuale interprete, nonché di udire chiaramente le domande che



gli vengono rivolte;

- si darà atto che il collegamento a distanza è svolto da luogo nel quale non vi è presenza di persone non legittimate.

Al termine della verbalizzazione il cancelliere, o l'ufficiale di P.G. che ha assistito il Pubblico Ministero, darà atto a verbale che alcune delle parti sono nell'impossibilità di sottoscrivere il verbale ai sensi dell'art. 137, comma 2 c.p.p. e, ove possibile, sarà allegato al fascicolo un dvd contenente il file della registrazione dell'atto istruttorio svolto.

Analogamente si procederà in caso di escussione di persone informate sui fatti ovvero di conferimento di incarico a consulenti tecnici.

Il verbale così formato, sottoscritto dal Pubblico Ministero, dal cancelliere ovvero dall'ufficiale di P.G. presente, sarà inserito nel fascicolo delle indagini preliminari.

- La Polizia Giudiziaria continuerà a trasmettere le informative e i relativi seguiti tramite portale ovvero con le consuete modalità, curando il successivo deposito degli originali accedendo, con singolo addetto, al Registro generale previo appuntamento. Per gli atti in cui ciò non fosse possibile o non fosse disciplinato (es. atti relativi agli arresti in flagranza, fermo di pg, perquisizioni e sequestri, ovvero atti che comportino convalida, nonché atti relativi a decessi, etc.), ferma restando la necessità di anticipare detti atti, tramite pec, il deposito avverrà con le modalità appena descritte ovvero accesso con singolo addetto, al Registro Generale previo appuntamento.
- Le richieste della polizia giudiziaria al magistrato già assegnatario del procedimento (es intercettazioni di comunicazioni e proroghe, decreti di perquisizione, nomine di ausiliario di pg etc.) e le informative preliminari e conclusive saranno trasmesse telematicamente con modalità concordate telefonicamente con il magistrato stesso.

Si dispone che il presente provvedimento, in vigore da oggi, sia comunicato ai Magistrati, anche onorari, agli uffici di polizia giudiziaria della Provincia, ai responsabili delle Sezioni di P.G. per il tramite della posta elettronica e sia pubblicato sul sito *web* dell'ufficio.

Si trasmetta copia del presente atto al Procuratore Generale della Corte d'Appello di Potenza, al Presidente del Tribunale di Matera, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Matera ed al Presidente della Camera Penale di Matera.

MATERA, 17/12/2020

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Dr. Riccardo ARGENTINO

IL MAGRIF

Dr. Salvatore COLELLA

